

AUDIT FOCUS

Caro Collega,

Con l'elaborazione e predisposizione dei bilanci 2016, occorre accertarsi di aver recepito le numerose modifiche e novità che il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 - in attuazione della Direttiva n. 2013/34/UE - ha apportato.

In particolare:

- *Le novità negli schemi di bilancio*
- *L'obbligo di predisporre il rendiconto finanziario*

Le nuove classificazioni per i bilanci

«Quali in sintesi le principali novità per gli schemi di bilancio e da quando si applicano?»

- Così come previsto dal nuovo principio contabile OIC 12 le principali novità riguardano:
 - L'eliminazione dei proventi e oneri di natura straordinaria, con la conseguente scomparsa della sezione E del Conto Economico
 - Le nuove voci di dettaglio relative a società sottoposte al comune controllo (imprese «sorelle» e nipoti)
 - Le nuove voci relative ai derivati
 - La modifica della voce «costi di sviluppo», che non contiene più i costi di ricerca e pubblicità, non più capitalizzabili e quindi da rilevare a Conto Economico nell'esercizio di sostenimento
 - Il nuovo criterio per la rilevazione delle azioni proprie (già trattato in un precedente Audit Focus)
 - L'eliminazione dei conti d'ordine
- L'applicazione di queste novità riguarda i bilanci con esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2016 o data successiva
- di seguito prenderemo in esame, in particolare, l'eliminazione dei proventi e oneri di natura straordinaria.

Le nuove classificazioni per i bilanci

(segue)

*«Come trattare e rilevare
i «vecchi» proventi e
oneri straordinari?»*

- Il nuovo schema di Conto Economico è basato sulla distinzione tra attività caratteristica, accessoria e attività finanziaria, modificando quindi la precedente distinzione tra attività ordinaria, straordinaria e finanziaria
- L'allocazione deve avvenire nelle voci di Conto Economico ritenute più corrette in base al tipo di transazione da cui originano
- Nella Nota Integrativa si dovrà in particolare indicare «l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali» (come richiesto dall'art. 2427 , c.1, numero 13)
- Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche nella riclassificazione di oneri e proventi straordinari sono applicati retroattivamente ai soli fini riclassificatori
- Il principio contiene una tabella di riepilogo del trattamento contabile previsto delle fattispecie di costo e ricavo straordinarie ex OIC 12 (versione 2014) e sotto riportiamo alcuni esempi

Le nuove classificazioni per i bilanci

(segue)

«di seguito alcuni esempi di rilevazione di proventi e oneri «straordinari»

A)5) – Altri ricavi e proventi	B)14) – Oneri diversi di gestione
Plusvalenze derivanti da conferimenti, fusioni, scissioni, altre operazioni straordinarie	o Minusvalenza
Plusvalenze derivanti da ristrutturazioni aziendali, riconversioni produttive	o Minusvalenza
Plusvalenze derivanti da alienazioni di immobili civili e altri beni non strumentali	o Minusvalenza
Rimborsi assicurativi per furti, ammanchi	
Liberalità ricevute	

Le nuove classificazioni per i bilanci

(segue)

«di seguito alcuni esempi di rilevazione di proventi e oneri «straordinari»

A)5) – Altri ricavi e proventi	B)14) – Oneri diversi di gestione
Contributi in conto esercizio	
maggiori importi incassati sui crediti iscritti nell'attivo circolante	perdite su crediti per la parte eccedente l'importo di credito già svalutato
Imposte indirette, tasse e contributi: la differenza positiva rispetto all'accantonamento nel fondo imposte o all'importo già pagato rispetto all'ammontare dovuto	o negativa
	Oneri per multe, ammende, penalità originate da fatti estranei alla gestione, imprevedibili e occasionali